



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 12, commi 3, lett. a), b), c), d) ed e) della legge n. 117/2019.

Rep. Atti n. *209/CSE del 3 DICEMBRE 2020*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e , in particolare, l'articolo 12, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e);

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020;

VISTA la nota in data 5 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla prima seduta utile della Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 26 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in parola, prontamente diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 1 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 1 dicembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni modifiche al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento riepilogativo concordato tra Ministero e Regioni, contenente gli emendamenti condivisi al testo, trasmesso in data 2 dicembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato ( All.A).



*8*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe ;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 12, commi 3, lett. a), b), c), d) ed e) della legge n. 117/2019.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande



Il Presidente  
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/209/SR15/C7

3/12/2020  
All. 1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATI PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI, DELLE NORME SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI, DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMI 3, LETT. A), B), C), D) ED E) DELLA LEGGE N. 117/2019**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117**

*Punto 15) Odg Conferenza Stato Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

Bozza Decreto Proposto	Proposta di modifica
<p>Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 12, commi 3, lett. a), b), c), d) ed e) della legge n. 117/2019</p>	<p>Si approva la modifica del titolo del provvedimento con l'inserimento della lettera "j)" relativa all'articolo 12, comma 3, della legge di delegazione n. 117/2019 come di seguito riportato: "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d), e) ed i) della legge del 4 ottobre 2019, n. 117".</p>
<p><b>Articolo 2 (Autorità competenti ed organi di controllo)</b></p> <p>1. Il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendere conto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative in via esclusiva nei seguenti settori:</p> <p>a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;</p> <p>b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;</p> <p>c) salute animale;</p> <p>d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati</p>	<p><b>Articolo 2 (Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti)</b></p> <p>1. Il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendere conto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative in via esclusiva nei seguenti settori:</p> <p>a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;</p> <p>b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;</p> <p>c) salute animale;</p> <p>d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;</p> <p>e) benessere degli animali;</p> <p>f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.</p>



<p>ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali ;  e) benessere degli animali ;  f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari , dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l' applicazione dei pesticidi .</p>	
<p><b>2.</b></p>	<p>2. Le autorità competenti si organizzano al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/625.  In particolare i tre livelli delle Autorità competenti procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio.</p>
<p><b>2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b> è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento nei seguenti settori:  a) alimenti , relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE)n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 dicembre 2013;  b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici , compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza e trasparenza delle transazioni commerciali  c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;  d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;  e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.</p>	<p><b>3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b> è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento nei seguenti settori:  a) alimenti , relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE)n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 dicembre 2013;  b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici , compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza e trasparenza delle transazioni commerciali  c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;  d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;  e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.</p>
<p>e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.</p>	<p>e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.</p>



<p>4. Il Ministero della Salute, designato quale Autorità unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.</p>	<p>5. Il Ministero della Salute è l'Autorità unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.</p>
<p>5. Il Ministero della Salute, designato quale organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.</p>	<p>6. Il Ministero della Salute è l'organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori di cui al comma 1.</p>
<p>7. Con riferimento ai settori di cui al Comma 1, il Ministero della Difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le alte attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche ad effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce alle Forze armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo.</p>	<p>8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della Difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le alte attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali. Esso può procedere anche ad effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce alle Forze armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo.</p> <p>L'esito di tali controlli deve essere comunicato all'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo.</p>
<p>8. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della Salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali fra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento. . <del>Fanno parte di tali piani anche il piano nazionale alimentazione animale (PNAA) e il piano nazionale benessere animale (PNBA)</del></p>	<p>9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della Salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali fra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento. <del>Fanno parte di tali piani anche il piano nazionale alimentazione animale (PNAA) e il piano nazionale benessere animale (PNBA)</del></p>
<p>9. Il Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti.</p>	<p>10. Il Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente, può avvalersi del comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti.</p>



<p>di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità;</p>	<p>Il personale afferente al comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.</p>
<p>10. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività attribuite la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite.</p> <p>Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.</p>	<p>11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite.</p> <p>Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.</p>
<p>11. Il personale e le forze di polizia afferenti ad alte istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente decreto-articolo, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.</p>	<p>12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad alte istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 del presente decreto-articolo, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.</p>
<p>12. L'autorità giudiziaria che, a seguito di esposti o denunce di reato, ovvero su richiesta delle Autorità competenti di cui al comma 1 o delle forze di polizia giudiziaria afferenti ad altre istituzioni, svolga indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, fatto salvo il segreto istruttorio, rileva profili di minaccia alla salute pubblica, ne dà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti, anche al fine di un coordinarsi con esse per il contenimento del pericolo.</p>	<p>13. L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, si coordina con le autorità competenti al fine di contenere il rischio.</p>
<p>13. L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio.</p>	<p>13. L'autorità giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorità competenti al fine di contenere il rischio.</p>
<p><b>Art. 4 (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali)</b></p>	<p><b>Art. 4 (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali)</b></p>
<p>1. Le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.</p>	<p>1. Le Autorità Competenti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui al medesimo articolo, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento.</p>



mangimi, anche con riferimento all'identità, alle proprietà, alla composizione, alla qualità, al periodo di conservazione, al paese di origine o di provenienza, al metodo di fabbricazione o produzione, sulla salute e sul benessere degli animali;

b) delle non conformità precedenti degli operatori

c) dell'affidabilità dei risultati dell'autocontrollo messi in atto dagli operatori, compresi i regimi di certificazione di qualità privati.

2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per la esecuzione del controllo ufficiale

#### Art. 5 (Non conformità)

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente valuta le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti (ciò) **non conformità minori (nc)** quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la quale **non completamente ottemperati**, possono comportare un rischio per la salute umana o animale.

2. L'Autorità competente, qualora sia necessario al fine di tutelare la salute pubblica, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, può procedere a sequestro amministrativo nei casi previsti dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'art. 2 comma 1, prima dell'avvio delle attività procedono ad effettuare la notifica all'Autorità competente comunicando almeno:

a) il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione

2. I controlli ufficiali sono eseguiti di norma senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.

#### Art. 5 (Non conformità)

1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente valuta le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Si definiscono come:

a) **non conformità minori (nc)** quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;

b) **non conformità maggiori (nc)** quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.

2. Al fine di tutelare la salute pubblica, l'Autorità competente, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, può procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro/blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:

- a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'art. 13 della L. 689/81;
- b) sequestro penale nei casi di rilevanza di illeciti penali;
- c) sequestro sanitario/blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento nei casi residuali.

2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'art. 2 comma 1, prima dell'avvio delle attività procedono ad effettuare la notifica all'Autorità competente comunicando almeno:

- a) nome, denominazione sociale e forma giuridica;
- b) descrizione delle specifiche attività svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza;

